



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

6
2017

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da
IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO
Una riflessione interdisciplinare
a cura di Nicola Triggiani

FRANCESCO MASTROBERTI

Note su linguaggio e discorso giuridico
nelle sentenze tra antico e nuovo regime

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 978-88-9428-100-2



EDIZIONI
JSGE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMITATO DIRETTIVO

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna, Maria Casola, Cira Grippa,
Pierluca Massaro, Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Stefano Vinci

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidsge.uniba.it/i-quaderni.html>

Francesco Mastroberti

NOTE SU LINGUAGGIO E DISCORSO GIURIDICO
NELLE SENTENZE TRA ANTICO E NUOVO REGIME*

ABSTRACT	
Il saggio analizza il linguaggio e il discorso delle sentenze dei tribunali d'antico regime in rapporto allo stile delle <i>Decisiones</i> e si sofferma sulla loro trasformazione a seguito delle riforme rivoluzionarie che introdussero l'obbligo di motivazione.	The essay analyzes the language and the discourse of the judgments of the old regime Courts in relation to the style of the <i>Decisiones</i> and focuses on their transformation following the revolutionary reforms that introduced the obligation of motivation.
Regno di Napoli – tribunali – sentenze	Kingdom of Naples – courts – judgments

SOMMARIO: 1. Linguaggio e discorso giuridico nella storia: le sentenze. – 2. Due sentenze del Sacro Regio Consiglio tra la fine del medioevo e gli inizi dell'età moderna. – 3. Il discorso delle *Decisiones*. – 4. La peculiarità del processo. – 5. Lo stile delle sentenze dopo la rivoluzione francese.

1. Il linguaggio giuridico è un linguaggio tecnico che si avvale di un complesso di termini specifici, talvolta anche differenti nei sotto-settori del diritto¹. Le tre principali forme di manifestazione del diritto, legislazione, dottrina e giurisprudenza, nelle diverse epoche storiche, presentano linguaggi giuridici non necessariamente coincidenti e diversi “discorsi” giuridici. Mentre il linguaggio riguarda gli aspetti lessicali ovvero l'uso di termini propri e tipici di un settore, il piano del discorso riguarda l'impostazione e la morfologia della comunicazione, che caratterizzano un testo come chiaro, complesso, iussivo, argomentativo e così via. Il “discorso” del

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

¹ Afferma Megale, 2008, 74: «Il linguaggio giuridico viene assegnato in linea di massima alla classe dei “linguaggi settoriali” sia dai giuristi, sia dai linguisti. Ma le specialità lessicali, morfosintattiche e testuali delle lingue speciali in senso stretto sono presenti, seppur in modo tendenziale, anche nel linguaggio giuridico e, all'interno di questo, permeano in modo quasi totale il linguaggio di testi legislativi». Su questi aspetti cfr. Sabatini, 1990 e da ultimo Bambi, 2016.

legislatore² è evidentemente costruito diversamente da quello dell'opera di dottrina³ e da quello della sentenza e ciò dipende dalla natura dell'atto, ma anche da altri fattori tra i quali, in particolare, i destinatari della comunicazione del dato giuridico.

Sul linguaggio e sul discorso della sentenza, anche nei paesi di *Civil Law*, è da alcuni decenni iniziata una riflessione che ha coinvolto principalmente comparatisti e filosofi del diritto⁴, i quali hanno evidenziato le peculiarità dello *stylus iudicandi* dei grandi tribunali europei. Prima della Rivoluzione, in tutta Europa, le sentenze non erano motivate e il loro stile era riferito alle raccolte di *Decisiones* che elaboravano con metodo e linguaggio dottrinario le sentenze⁵. È difficile ricavare da queste raccolte le sentenze vere e proprie: «I decisionisti – afferma Miletta con riferimento

² Il discorso giuridico *legislativo* ha in genere forma di precetto, è articolato da un'autorità sovrana e si dirige al popolo, anche se riguarda una comunità, un ceto, un singolo. Il suo linguaggio è caratterizzato da un basso grado di tecnicismo e tende alla massima chiarezza poiché l'autorità sovrana vuole che il suo diritto sia compreso e rispettato da tutti. È chiaro che quando l'autorità del monarca si estendeva su popoli e lingue diverse era necessario ricorrere ad una lingua universale come il latino, ma quando emersero le monarchie nazionali i sovrani ricorsero al volgare nazionale per scrivere e far comprendere le loro leggi. Nel discorso legislativo, in genere, non troviamo ragionamenti, motivazioni, spiegazioni: il diritto è tale perché voluto dal sovrano nei termini stabiliti. Questo vale in tutte le epoche storiche, a prescindere dal rilievo del diritto legislativo nel più ampio quadro del diritto (rilievo che corre dai valori minimi del Medioevo a quelli massimi dell'età delle codificazioni). Vi sono tuttavia dei casi nella storia dove il ragionamento trova un posto nella legge. Ciò accadde in particolare durante il Settecento, l'epoca dei Lumi e della Ragione, allorché si voleva che il comando del Sovrano corrispondesse ad un diritto naturale-razionale. Le leggi di quell'epoca recano spesso dei lunghi preamboli che spiegano le ragioni della legge e individuano quale obiettivo della stessa la felicità dei sudditi. Consideriamo ad esempio la prammatica di Ferdinando IV del 6 dicembre 1780, istitutiva dell'albo degli Avvocati: «Il sacro e geloso uffizio degli Avvocati, e degli altri professori legali, come fondato su la fiducia, che hanno i Clienti della loro onestà, e perizia, e come diretto a difendere con lo scudo delle leggi la vita, la libertà, l'onore, e le sostanze de' Cittadini, i cui gravi interessi eziandio diriggonno co' loro consigli a norma della civile economia e prudenza, ha risvegliato di tempo in tempo l'attenzione del Governo, affinché sien tali, onde la Società, la quale appunto col vincolo delle leggi si è unita, e si sostiene, possa ritrarne l'effetto desiderato qual è quello, che non venga da cavillosi e scostumati uomini deturpata una Professione, introdotta per costruire il Seminario della Magistratura, per assicurare altrui la propria ragione e per rendere la tranquillità alle private famiglie, onde in gran parte dipende la interna felicità dello Stato. Essendo quindi pervenuto a nostra notizia, che in questa nostra Real Metropoli si sieno intrusi molti nel Foro, la cui ignoranza, o scostumatezza fa degradare una Professione, che da una parte ne conduce i meritevoli alla Magistratura, e dell'altra ricolma l'intero Ceto di onori, e di nobiltà, di distinzione, e di decoro; abbiamo sovraneamente determinato ...». De Sarii, 1796, 20.

³ Il discorso giuridico dottrinario è articolato dalla comunità scientifica che lo dirige a se stessa, è caratterizzato da un linguaggio altamente tecnico con l'utilizzo di espressioni, parole e costrutti propri della dottrina. Il discorso si presenta come argomentativo poiché è la dimostrazione di una tesi attraverso forme di motivazione che assumono caratteri diversi a seconda del sistema giuridico di riferimento: se questo è prevalentemente "giurisprudenziale", come il sistema del diritto comune, il ragionamento poggia quasi esclusivamente sulle opinioni dottrinarie; se, invece il sistema giuridico è a diritto codificato, il ragionamento avrà come punto di riferimento prevalente la legge. Nella storia del diritto a partire dal Medioevo la legislazione ha, fino alla Rivoluzione Francese, giocato un ruolo marginale: il diritto, ed in particolare il diritto civile, era territorio esclusivo della dottrina.

⁴ Si vedano i lavori di Gorla, 1964; Gorla, 1969; Gorla, 1970; Gorla, 1977a; Gorla, 1977b.

⁵ Gorla, 1970.

alla giurisprudenza napoletana del Seicento – restavano ancorati ad una mentalità – non solo giuridica – che vedeva negli apparati di citazioni, nei richiami alle *auctoritates* tradizionali, nei riferimenti dotti gli strumenti irrinunciabili per conseguire una qualche dignità scientifica. Tale pregiudizio li induceva ad appesantire il resoconto dei fatti della causa, diluendoli entro un impianto dogmatico e dottrinario che finiva per risultare preponderante. In tal modo, però, si spezzava il circuito virtuoso *factum/ decisio/factum*: sfumava cioè la possibilità di estrarre dall'analisi della fattispecie concreta un nucleo normativo chiaro ed univoco, una regola inderogabile dai magistrati successivi»⁶. Non bisogna dunque guardare a queste raccolte per individuare il linguaggio e il discorso delle sentenze: è piuttosto necessaria un'analisi delle sentenze degli antichi tribunali conservate negli archivi. Uno studio del genere, almeno per quanto riguarda l'*antico regime*, non è stato ancora compiuto mentre è stato avviato per le sentenze dell'Ottocento⁷.

2. Focalizzando l'attenzione, a titolo esemplificativo, sul Regno di Napoli, possiamo considerare due sentenze del suo maggiore tribunale, il Sacro Regio Consiglio, una del 1486 e l'altra del 1531. Ecco la prima, del 23 gennaio 1486⁸:

Die .XXIII^o. ianuarii .1486. / Ina causa Agnetis de Ponso et Midee Bambacis / actricum ex una et Catharinelle Bambacis / convente ex altera super hereditate quondam Iasonis, filii / dictib Agnetis et fratris earundem Midee et / Catharinelle, ut latius in actis. Comuni noto / supradictorum dominorum conclusum referente magistro / domino Antonio de Iennario, commissario ipsius cau(se)d, quod / extractis et habitis ex hereditate et bonis que reman/serunt post mortem dicti Iasonis et que fuerunt / quondam magistri Loysii Bambac is, eius patris, unciis triginta / pro dote et corredo eiusdem Catarinelle ad pa/ragnume dotium et corredi habitatum et habiti per / dictam Mideam a dicto quondam magistro Loysio, eius / patre, et assignatis eidem Catharinelle declaretur / in reliquis bonis remanentibus in hereditate et post / mortem dicti Iasonis dictam Agnetem, matrem Ia/sonis predicti, ac Mideam et Catharinellam, / eius sorores, esse heredes et in eisdem bonis / pro equali portione succedere illaque fore et esse / inter easdem dividenda pro equalibus portionibus. / Neutra inf ipsarum partium con(demna)turd in expensisg. / Presentibus supradictis.

[Note paleografiche: a Nel marg. int., separato da un tratto di penna dentellato: In causa Agnetis / et Midee eius / filie <seguono due puntini disposti verticalmente> cum / Catharinella / Bambace. b Così A, s'intenda dicte. c Segue, scritto per errore, q(uondam), poi cassato con tratti orizzontali e verticali di penna. d Scioglimento probabile. e Così A, s'intenda parandum. f Sulla parola un segno abbreviativo superfluo. g Segue un lungo tratto orizzontale di penna che raggiunge il marg. est.]

⁶ Miletta, 1998, 5.

⁷ Cfr. Aa.Vv., 2010; Aa.Vv., 2015.

⁸ Archivio di Stato di Napoli (=ASNa), *Tribunali Antichi, Sacro Regio Consiglio*, Registri di Sentenze, f. 1.

E la seconda del 10 ottobre 1531⁹:

Die .X^o. octobris .1531., Neapolis. / Ina causa magnifici Leonis Solleni cum Petro Coppula, procuratore / condam magnifice Marielle Castalde. / Referente domino Nicolao Maiorano commis-sario, visa relatione / facta per magnificos primarium et tabularium Neapolis super appretio / domus in processu deducte et visa domo per magnificos regios / consiliarios, fuit provisum et decretum quod predictus Petrus Coppula, / procurator ut supra, teneatur in dampnum heredum predictae condam Marielle / ultra ducatos mille et ducentum depositatos, alios ducatos / centum depositare penes banchum; et hoc habita ratione / tam ad census sive pensiones domus predictae pro annis preteritis, / salva deliberatione super liberatione dicte pecunie / et assicuratione precipue, propter quo, deposito facto, remaneat / dicta domus libera heredibus condam predictae Marielle. / Actorum magisterd.

[Note paleografiche: a Nel marg. int.: Pro domino Leone Solleno. b Segue ad ripetuto per errore. c A assicuratione, con -a- corr. su -e-. d Seguono due abbreviazioni di difficile scioglimento corrispondenti al nome e cognome del magister actorum]

La struttura delle due sentenze, scritte in latino medievale, è simile: indicazione degli estremi della causa e delle parti, breve descrizione dei fatti e degli atti processuali salienti e dispositivo. Non si riscontra alcun ragionamento-motivazione e la sentenza è “oracolare”. L’elaborazione delle *Quaestiones* veniva fatta dai cosiddetti *Decisionisti*, in genere alti magistrati che individuavano le sentenze più importanti e le elaboravano, come si è detto, sotto il profilo dottrinario. I *Decisionisti* napoletani, com’è noto, furono tra i migliori d’Europa e imposero l’autorevolezza degli *usus fori* del Sacro Regio Consiglio anche fuori dal Regno. Le loro *Decisioni*, a differenza delle sentenze, erano dirette ad un pubblico di esperti e parlavano un linguaggio con alto grado di tecnicismo, inserito in un discorso giuridico anch’esso estremamente tecnico.

3. È possibile considerare lo schema di una *Decisio* in un’opera pubblicata qualche decennio dopo l’ultima sentenza sopra riportata e cioè *Decisiones S. Regii Consilii Neapolitani par excellentiss. L. V. Doct. D. Antonium Capycium Regium Consiliarium aeditae. Ad omnes Fermè quotidianus casus enucleandos Causidicis omnibus nedum utiles sed perquam necessariae* (Venetis Apud Iuntas 1555²). Le *Decisiones* appaiono numerate progressivamente: ciascuna di esse è preceduta da un *Summarium* dove a loro volta sono numerati progressivamente i *principi di diritto* poi sviluppati nella *Decisio* nello stesso ordine con il numeretto di richiamo collocato ai margini del foglio. Esaminiamo il *Summarium* della *Decisio* II:

1. Legitimun non trahitur de feudo, in quo solus primogenitus succedit.

⁹ ASNa, *Tribunali antichi, Sacro Regio Consiglio*, Registri di sentenze, f. 3.

2. Legittima trahitur de singulis corporibus rerum haereditarium, saltim arbitrio boni iuri.
3. Feudum de sui natura dividi non potest, ut inde legitima trahatur: sed si fuerit feudum nonum emptum per patrem, tunc legitima capietur in pecunia de aestimatione seu di. nu. 6. et 7.
4. Feudum est quid haereditarium, ex quo venit in restitutione fideicommissi.
5. Feudum imputatur filio in legitimam.
8. Secundo genitus et alii, post primogenitum in feudo solum succedentem, debent habere vitam et militiam, que est personalis et extinguitur cum persona.

La *Decisio* inizia con una breve esposizione delle parti e dell'oggetto della causa:

DECISIO II. In causa Iuliae Riciae filiae quondam D. Tucij Ricij de Lanza petentis legitimam super bonis dictis sui patris ex persona fratris sui. An in computatione bonorum paternorum legitima debeat contribui feudum in quo vi utitur iure Francor. De quo cum alijs bonis restituendo idem frater gravatus fuerat.

Poi vengono sviluppati gli otto punti di diritto, partendo dal primo:

Dictum est quod de feudo in quo solus primogenitus succedit non debetur legitima per glo. i. c. i. de voto in glo. si. in. iij. solu. quam sequitur Imo. Ibi & Abb. Post Hosti. & Ioan. And. & tenet Abb. in consti. xij. incip. casus talis est. Magnificus dominus. iij. col. ver. venio ad tertium. i. vol. & const. iij. incip. omnipotentis & c. nitar. iij. col. ij. volu. Laud. in trac. de primogenitura. v. col.

La tecnicità del linguaggio e del discorso è evidente: vi sono una serie di riferimenti, riportati in forma abbreviata (Glossa Ordinaria, Niccolò Tedeschi, Giovanni D'Andrea) che rappresentano il supporto teorico alla enunciazione di principio esposta nel *summarium*. È peraltro chiara da parte del giurista la necessità di trovare una convergenza tra diritto canonico e diritto civile: solo così si poteva arrivare a “massimare” una soluzione ed inserirla così nel *summarium*. La tecnica argomentativa era fondata sul principio di autorità, dove un ruolo essenziale era svolto dalla quantità e dalla qualità delle citazioni che rappresentavano il fulcro del discorso giuridico. Sotto questo profilo non vi sono rilevanti differenze con le coeve opere di dottrina sotto il profilo del discorso giuridico. Il sistema del diritto comune, infatti, si reggeva essenzialmente sulle autorità. La soluzione di una *Quaestio* era fondata e ritenuta fondata non perché rispondeva ad astratti criteri razionali ma perché costruita su un ragionamento comparativo, di tipo quantitativo e qualitativo, reso sulle opinioni autorevoli dei dottori. I criteri della logica applicati al ragionamento giuridico si risolvevano nella dialettica *pro/contra* cui seguiva nell'elaborazione dell'interprete la *solutio*, sempre resa in ossequio al principio di autorità. Le *Glosse*, i *Commenti*, i *Consilia* e i *Tractatus*, che rappresentavano i principali stili letterari del *mos italicus iura docendi*, comunicavano il dato giuridico attraverso una sequela di citazioni e di contrapposizioni tra esse e arrivavano alle conclusioni secondo consolidati meccanismi interni alla scienza giuridica. La dottrina, che nel basso

medioevo rappresentava *magna pars* del diritto ed era seguita spesso come legge nei tribunali, era un edificio costruito con mattoni e mattoncini fatti di citazioni di giuristi che la stessa scienza elevava al rango di autorità: è vero che le citazioni avevano come punto di riferimento la compilazione giustiniana, ma le interpretazioni, nel sistema del diritto comune, finirono per assorbirla interamente. Si può dunque dire che il diritto, quasi interamente monopolizzato, nel metodo e nei contenuti, dalla scienza giuridica del basso Medioevo, proveniva da una *élite* ed era diretta ad una *élite*; aveva una propria lingua, il latino, diverso dal volgare che il popolo usava, ed aveva propri meccanismi comunicativi, fondati sull'utilizzo e la concatenazione di citazioni.

Il grado di tecnicità del discorso e del linguaggio giuridico era dunque altissimo e, in età moderna, determinò tra gli intellettuali, ma anche nel popolo, un diffuso sentimento di repulsione se non di avversione verso il diritto e i suoi sacerdoti, i forensi: il diritto era percepito come arcano e misterioso e per questo lontano dalle esigenze di razionalità e di certezza che in quell'epoca apparivano come imprescindibili. *Arcana juris* intitolava Raffaele Ajello un suo libro¹⁰ volendo così significare la percezione che nel Settecento si aveva del diritto e il senso della rivolta illuministica contro il formalismo giuridico d'età medievale e moderna. Ancora nel Settecento, infatti, il diritto scientifico aveva una propria lingua e propri *sacerdoti* che officiavano misteriosi riti nei tribunali senza che i *laici* potessero comprendere ciò che avveniva: il mondo del diritto appariva oscuro ed estraneo ai non addetti ai lavori i quali, al contatto con esso, restavano come Renzo di fronte al “*latinorum*” del manzoniano avvocato Azzecagarbugli¹¹.

4. L'unico settore del diritto che necessariamente doveva avvicinarsi al popolo era quello del processo: gli atti processuali e la stessa sentenza avevano, infatti, come protagonisti e destinatari le parti. Il processo è il luogo di elezione del linguaggio giuridico non normativo che comprende gli atti endoprocessuali, come le arringhe e le memorie difensive¹², che non possono che parlare un linguaggio accessibile a tutti¹³.

¹⁰ Ajello, 1976.

¹¹ Fu Giambattista de Luca nel suo *Dottor volgare* a mettere in luce l'anacronismo di tale situazione. La chiosa del famoso *proemio capitolo I* è significativa in proposito: «Le persone private hanno un obbligo solo di asservar le leggi, e la giustizia, ma li Principi, ovvero i loro primi ministri, e Magistrati hanno due obblighi, mentre devono osservare le leggi, e la giustizia come li privati, e qualche cosa di più, per esser il lume che stà sopra il candeliero pubblicamente esposto per guida degli altri; Et anco perché ne sono custodi, e conservatori; Dunque à loro più che à gli altri spetta haver notizia delle leggi». De Luca, 1673, 31.

¹² La distinzione tra linguaggio giuridico normativo e linguaggio giuridico non normativo è accolta da Dell'Anna, 2013.

¹³ È noto che le prime testimonianze di documenti ufficiali in un volgare italiano “dotto” sono atti processuali: i quattro placiti cassinesi sono quattro testimonianze giurate, una del 960 e tre del 963, che attestano l'appartenenza di alcune terre ai monasteri benedettini di Capua, Sessa Aurunca e Teano. I testimoni, davanti al giudice Arechisi, contro le pretese del feudatario Rodelgrimo d'Aquino,

Per questo il “terreno” del processo è sempre stato quello dell’avvicinamento tra popolo e diritto. Non a caso una delle opere più pubblicate e tradotte in Europa tra Medioevo ed età moderna fu il *Liber Belial* o *Consolatio peccatorum seu lis Christie et Belial*, scritta nel 1382 ad Aversa da Giacomo Palladino *alias* Jacopo da Teramo¹⁴ che, rappresentando lo svolgimento di una causa immaginaria intentata dai diavoli contro Gesù, esponeva e divulgava tutte le fasi del processo romano-canonico, recando anche un pratico formulario.

In questo quadro, le sentenze vere e proprie, che dovevano essere comprese dalle parti, denotavano un linguaggio e un discorso giuridico poco tecnico mentre le *Decisiones* – ossia le elaborazioni dottrinarie delle sentenze raccolte e pubblicate da alti magistrati – avevano un livello di tecnicità molto alto poiché si dirigevano esclusivamente agli addetti ai lavori. In sostanza si può dire che il popolo non poteva avere accesso al ragionamento giuridico che competeva solo agli “iniziati” e doveva accontentarsi di un “oracolo”.

Tutto cambia con i nuovi ordinamenti giudiziari e i codici imposti da Napoleone a gran parte d’Europa che stabilivano la esclusività della legge (*Assolutismo giuridico* per utilizzare un’espressione di Paolo Grossi) e, imponendo a giudici e tribunali il suo rigoroso rispetto – garantito attraverso il controllo di legittimità sulle sentenze da parte della Corte di Cassazione –, stabilirono l’obbligo della motivazione delle

testimoniarono a favore del Monastero di Montecassino, indicando con un dito le terre e la loro appartenenza. I quattro placiti contenevano una formula impostata dal primo di essi del marzo 960 d.C.: «Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti». Tale formula corrisponde ad altre scritte in latino a Lucca nell’anno 822 d.C. e a San Vincenzo al Volturno nel 936 d.C., nel 954 d.C. e nel 976 d.C. Una testimonianza del ricorso al volgare in documenti ufficiali a carattere burocratico si ritrova nelle *Historiae* di Nitardo con riguardo ai giuramenti di Strasburgo dove, il 14 febbraio 842, si stipulò l’alleanza tra i due figli di Ludovico il Pio: in quell’occasione Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo giurarono rispettivamente in lingua francese e in lingua tedesca per farsi capire dagli eserciti avversari. I placiti cassinesi furono preparati dal giudice e dal notaio e rappresentano una prima forma di linguaggio giuridico-burocratico “tecnico” in volgare. Le testimonianze furono poi recepite nella sentenza che venne redatta in latino. Cfr. Migliorini, 1987; Bruni, 1984. Anche quando gli atti processuali erano redatti in latino la loro forma si presentava chiara e i costrutti e i termini utilizzati si avvicinavano alla lingua parlata. È il caso ad esempio del giudicato massafrese del 970 d.C. conservato nell’Archivio dell’Abbazia di Montecassino e pubblicato da F. Carabellese e da V. Gallo agli inizi del secolo scorso relativo ad una causa di rivendicazione di bene immobile incardinata davanti ad un Gastaldo bizantino, Trifilio. Questi adottò il rito longobardo, fece redigere il giudicato in latino e lo firmò in greco. Il giudicato, ossia il breve resoconto del processo, con il dispositivo della sentenza, venne redatto dal notaio con chiarezza e precisione perché doveva servire alle parti vittoriose per attestare il loro diritto. Cfr. Carabellese, 1905, 451; Gallo, 1914, 12 s.

¹⁴ Su Giacomo Palladino e la sua opera cfr. Cerracchini, 1716, 127-8; Ughelli, 1717, 1267; Palma, 1836; Stintzing, 1867, 271-279; Chevalier, 1894-1907, 3478; Crugnola, 1897, 499-501; Neugass, 1927, 5-18; Mercati, 1948, 157-165; Salmon, London; Pelzer, 1955, 103; von Hagermann, 1960, 55-83; Ott, 1983. Quest’ultima può essere considerata l’opera più completa sul *Liber Belial*. Tuttavia, vanno segnalati alcuni recenti contributi, tesi ad una rivalutazione dell’opera di Palladino e al suo esatto inquadramento nell’ambito della pubblicistica del Medioevo: Cardelle de Hartmann, 2004, 417-430; Kocher, 2006, 281-297; Müller, 2008, 519-520. L’esposizione dei principali risultati della presente ricerca si può leggere in Mastroberti, 2012.

sentenze (che per la prima volta fu sancito dalla legge francese del 16 e 24 agosto 1790). Dunque il popolo fu ammesso a conoscere gli *Arcana Juris* attraverso l'esposizione nelle sentenze del ragionamento giuridico. Le sentenze dovevano citare esclusivamente la legge ma l'obbligo della motivazione imponeva anche il rispetto di canoni logici, i quali non potevano essere legalmente determinati: il discorso giuridico diventava dunque fondamentale e parte integrante della sentenza, anche perché poteva essere censurato dalla Corte di Cassazione come illogico e produrre la conseguenza della cassazione della sentenza.

5. Come si regolarono i nuovi tribunali e quale fu il nuovo discorso giuridico che elaborarono? Certamente una grande influenza sui tribunali europei, nei paesi che adottarono codice e sistema giudiziario napoleonico, ebbe lo stile delle sentenze della *Cour de Cassation* cui si ispirarono i tribunali di legittimità dei paesi che recepirono il sistema francese. «I suoi *arrêts* sono caratterizzati – afferma il Megale – dal cosiddetto *jugement à phrase unique*, lunga frase logica scandita solo da punti e virgola, che può abbracciare anche diverse pagine senza interruzioni. L'argomentazione appare basata solo su sillogismi giuridici, con nulla o scarsa ricostruzione dei fatti. Questo modello “puro” francese è stato definito “discorso a catena”, se manca un solo anello della sequenza l'intero ragionamento viene meno»¹⁵. Nel Regno delle Due Sicilie la Corte di Cassazione poi Suprema Corte di Giustizia, si adeguò a questo sistema, elaborando giudizi a frase unica con diversi periodi introdotti da «Considerando che...» («Attendu que ...») e separati da punto e virgola. Il Megale nota che questo stile «divenne sempre più discorsivo in Germania, in Italia e in Spagna, per via dell'importanza colà ricoperta dalla dottrina quale fattore di sviluppo del sistema giuridico»¹⁶. Tuttavia in Italia, durante l'Ottocento, il modello delle sentenze di legittimità fu sempre quello della cassazione francese. Furono le corti inferiori, che dovevano disquisire sul merito della causa, ad adottare un modello più discorsivo e incline a recepire le suggestioni del discorso della dottrina. Le sentenze dei tribunali di merito presero ad essere, infatti, dei veri e propri trattati che in qualche modo adottarono lo stile delle antiche raccolte di *Decisiones* sostituendo al *Summarium* una elencazione di *Quistioni* elaborate sulla base delle *conclusioni* del Pubblico Ministero e delle memorie difensive. Ecco un esempio significativo, dato da una sentenza della Gran Corte Civile di Napoli, il più importante dei tribunali d'appello del Regno delle Due Sicilie, resa il 22 dicembre 1843¹⁷:

[...] Intese le parti, sulle uniformi orali conclusioni del Sig. Cumbo Procuratore Generale del Re, la Gran Corte Civile ha proposto le seguenti quistioni.
Colui che intima una sentenza, e contemporaneamente produce appellazione contro una parte di essa, riserbandosi di produrre altri gravami contro altre parti della stessa

¹⁵ Megale, 2011.

¹⁶ Megale, 2011.

¹⁷ ASNa, Corte di Appello, f. 854, Ruolo 3538 (n. 1098), 22 dicembre 1843 Pres Troia, de Rosa, Giannelli, Audati, Marsico, Miolini, marchese Puoti. Tra Petitto-Torino-Ferrajoli-Califano etc.

sentenza, conserva per qualunque decorrimento di tempo il diritto di produrre altre appellazioni principali incidenti.

Può ottenere d. Domenico Ferrajoli collocazione sul suo credito di ducati seimila per lo stato delle cose, le obbligazioni contratte nell'istrumento della cessione, e quelle impostegli con giudicato del 1836?

È provata la soddisfazione del credito degli eredi Petitto, esaminandosi i documenti prodotti dal Ferrajoli per questo dimostrare, ed il documento prodotto dagli eredi Petitto per attivare la esistenza del credito?

È provata la convenzione per la riduzione degli interessi?

La minorazione della somma assegnata ai Petitto per interessi e spese dee confermarsi?

Dopo l'aggiudicazione definitiva, fino alla chiusura definitiva della graduazione spetta ai creditori collocati incontro al debitore la differenza tra gli interessi moratori alla ragione legale, e gli interessi convenzionali? Quale de' creditori può profittarne e con qual grado?

L'iscrizione eventuale per evizione può non calcolarsi dopo il decennio?

A D. Casimira Torino spettano gli interessi sui denari di prezzo della cessione da qual è prova, e con qual grado?

Il credito di ducati mille e l'altro di ducati cinquanta della detta Torino possono essere ammessi? Se compete l'ammissione e con qual grado ps' denari novanta chiesti di spese?

La iscrizione estinta dopo l'aggiudicazione definitiva de' fondi in denaro debb'essere rinnovata? Dee perciò ammettersi il credito di Domenico Ferrajoli d'Andrea in ducati cento.

Che va ordinato per le spese del giudizio?

Seguiva dunque lo sviluppo delle questioni. La prima era risolta in questo modo¹⁸:

La prima. Una gran parte del diritto civile poggia nel principio che la volontà manifestata da una parte conferisce diritto ad un'altra parte, che non le si può togliere senza consenso di lui. Perciò la legge permette mutamenti di volontà ne' quali altri siano interessati, incontro a quali si sia manifestata. Di qui procede un canone generale che chi ha una volta accettato una sentenza non ne possa in progresso appellare. Ma questa regola cede ad una eccezione sapientemente dalla legge ammessa, che ove altri appelli incontro a colui, che aveva accettata la sentenza, costui riprenda il diritto di appellare per incidente. Perché nell'accettazione di una sentenza ci è insita la condizione di voler scansare i pericoli di un secondo giudizio. Chi intima una sentenza con protesta di appellazione conserva il diritto, perché l'espressa dichiarazione è più efficace della presunzione di accettazione, che veniva dalla semplice intimazione senza protesta. Chi intima una sentenza con protesta può appellare in qualunque tempo, perché nessuno mette in mora se stesso, e senza ciò i termini non possono scadere. Chi intima una sentenza e ne appella per una parte, l'accetta implicitamente per tutto il resto. E perciò non può più appellare dalle altre parti di essa, per non poter mutare la volontà a danno altrui. Ma chi

¹⁸ ASNa, Corte di Appello, f. 854, Ruolo 3538 (n. 1098), 22 dicembre 1843 Pres Troia, de Rosa, Giannelli, Audati, Marsico, Miolini, marchese Puoti. Tra Petitto-Torino-Ferrajoli-Califano etc.

appella una parte della sentenza, e si riserva espressamente di appellare dal resto, distrugge la presunzione di accettazione con una dichiarazione espressa di volerla impugnare. E perciò se la sentenza gli è stata intimata conserva il diritto ad appellare fino alla scadenza dei termini. E se l'ha egli intimata, conserva intatto il diritto di produrre altro appello per qualunque tempo fino a che il giudice superiore non abbia riveduto il giudizio. Or. D. Domenico Ferrajoli intimò la sentenza e contemporaneamente intimò un'appellazione avverso alcune parti di essa. Ma in questo atto si riservò espressamente la facoltà di produrre appellazioni contro altre parti della sentenza. E posteriormente avvalendosi di questa riserva, produsse altra appellazione principale. Ed essendogli opposto il trascorrimento del termine la riprodusse sotto forma di appellazione incidente. Indubitatamente sotto l'una e l'altra forma la seconda sua appellazione è ammissibile, perché l'intimazione della sentenza da lui fattagli teneva aperta i termini e la riserva gli conservava intatto il diritto [...].

Si realizzò, non solo in Italia¹⁹, una sorta di frattura tra il discorso giuridico delle sentenze di legittimità e quelle di merito: più dottrinario e discorsivo il discorso dei tribunali di merito, più secco e unitario il discorso giuridico del tribunale di legittimità. È chiaro tuttavia che l'obbligo della motivazione determinò una tendenziale uniformazione del discorso e del linguaggio tra dottrina e giurisprudenza.

Riferimenti bibliografici

Aa.Vv. (2010). *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno. I. Le Gran Corti Civili (1817-1865)*. A cura di F. Mastroberti. Napoli: Satura.

Aa.Vv. (2015). *Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*. A cura di F. Mastroberti, S. Vinci. Napoli: Editoriale Scientifica.

Ajello R. (1976). *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*. Napoli: Jovene.

Bambi F. (2016). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice. Atti del convegno. Firenze, 4 aprile 2014*. Firenze: Accademia della Crusca.

Bruni F. (1984). *L'Italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura italiana: testi e documenti*. Torino: UTET.

Carabellese F. (1905). *L'Apulia e il suo Comune nell'Alto Medioevo*. Trani: Vecchi.

Cardelle de Hartmann C. (2004). Die Processus Satanae und die Tradition der Satanprozesse. In *Mittellateinisches Jahrbuch*, 39.

¹⁹ Anche in Francia, afferma il Megale: «Nelle sentenze dei giudici inferiori alla *Cour de Cassation*, denominati *juges du fond* (giudici di merito) in quanto giudicano anche i fatti, la motivazione, pur restando concisa se raffrontata a quella di altri paesi europei, è invece più discorsiva (perché i giudici devono appunto valutare i fatti, mentre la suprema Corte è soltanto *juge du droit*). In queste sentenze di merito, nella parte dedicata alla ricostruzione dei fatti, talvolta gli *attendus* perfino mancano, con la conseguente scomparsa della *phrase unique*, sostituita da quella che la dottrina chiama *présentation mixte*. Infine, le sentenze di merito possono comprendere anche diverse pagine, mentre gli *arrêts* della *Cour de cassation* sono sempre brevissimi». Megale, 2011.

Cerracchini L.G. (1716). *Cronologia sacra de' vescovi ed arcivescovi di Firenze composta da L.G.C.*, Firenze: S.A.R.

Chevalier U. (1894-1907). *Repertoire des source historiques du Moyen Age. Bio-Bibliographie*, vol. II, J-Z: Paris: Société bibliographique.

Crugnola G. (1897). *Belial o Consolatio peccatorum di G. Paladini*. In: *Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti*, a. XII, fasc. XI, pp. 499-501.

De Luca G. (1673). *Il Dottor volgare ver il compendio di tutta la legge, Civile, Canonica, Feudale, e Municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa provincia*. Roma: Nella Stamperia di Giuseppe Corvo.

De Sariis A. (1796). *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, libro IX. Napoli: presso Vincenzo Orsini.

Dell'Anna M.V. (2013). *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*. Roma: Bonacci.

Gallo V. (1914). *Origine e vicende della Città di Massafra*. Napoli: Officina Cromotipografica Aldina.

Gorla G. (1964). *Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per la interpretazione delle sentenze*. Roma: Società editrice del "Foro italiano".

Gorla G. (1968). *Lo stile delle sentenze*. Roma: Foro italiano.

Gorla G. (1969). *Giurisprudenza*. Milano: Giuffrè.

Gorla G. (1970). *Civilian judicial decisions: an historical account of italian style*. New Orleans: Tulane Law Review Association.

Gorla G. (1970). *L'origine e l'autorità delle raccolte di giurisprudenza (relazione presentata all'ottavo Congresso internazionale di diritto comparato)*. Roma: Edizioni dell'Istituto Italiano di Studi Legislativi.

Gorla G. (1977a). *I tribunali supremi degli stati italiani, fra i secc. 16. e 19., quali fattori della unificazione del diritto nello stato e della sua uniformazione fra stati: disegno storico-comparativo*. Firenze: Olschki.

Gorla G. (1977b). *Unificazione "legislativa" e unificazione "giurisprudenziale". L'esperienza del diritto comune*. Roma: Foro Italiano.

Kocher G. (2006). *Prozessuale interaktion im Bild*, in *Symbolische Kommunikation vor Gericht in der Frühen Neuzeit*. A cura di R. Schulze. Berlin: Schmidt.

Magale F. (2011). *Lo stile delle sentenze francesi e angloamericane. Analisi delle variabili e strategie di traduzione*. In: *inTRAlinea Special Iussue: Specialised Translation II*. URL: <http://www.intralinea.org/specials/article/1802>.

Mastroberti F. (2012). *The Liber Belial: an European work between law and theology. Introductory notes for an ongoing research project*. In *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* - www.historiaetius.eu - 1/2012.

Megale F. (2008). *Teorie della traduzione giuridica. Fra diritto comparato e Translation Studies*. Napoli: Editoriale Scientifica.

- Mercati A. (1948). Un vescovo fiorentino del primo Quattrocento millenarista. *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, II, pp. 157-165.
- Migliorini B. (1984). *Storia della lingua italiana*. Firenze: Sansoni
- Miletti M.N. (1998). *Stylus iudicandi. Le raccolte di "decisiones" nel Regno di Napoli in età moderna*, Napoli: Jovene.
- Müller J. (2008). Belial. In: *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin.
- Neugass F. (1927). *Studien zur Deutschen Kunstgeschichte. Mittelalterliches Chorgestühl in Deutschland*. Strassburg: Heitz.
- Ott N.H. (1983). *Rechtspraxis und heilsgeschichte. Zu Überlieferung, Ikonographie und Gebrauchssituation des deutschen "Belial"*. München: Artemis .
- Palma N. (1863). *Storia della città e diocesi di Teramo*. Vol. V. Teramo: Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo.
- Pelzer A. (1955). Palladini, Giacomo. In: *Dizionario ecclesiastico*. A cura di A. Mercati and A. Pelzer, vol. II, Torino: Unione tipografico editrice
- Sabatini F. (1990). *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi. Corso di studi superiori legislativi. 1988-1989*. A cura di Mario d'Antona. Padova: Cedam.
- Salmon P.B. (1950). *Belial. an edition with commentary of the German version of Jacobus de Theramo's Consolatio peccatorum. Master of Art Thesis*. London.
- Stintzing R. (1867). *Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland*, Leipzig: Hirtzel.
- Ughelli F. (1717). *Italia Sacra sive de Episcopis Italiae et insularium adjacentium, rebusque ab iis praeclare gestis, deducta serie ad nostram usque aetatem*, T.I., Venetiis: apud Sebastianum Coleti.
- von Hagermann H.R. (1960). Der processus Belial. In: AA. VV. *Festgabe zum siebzigsten Geburtstag von Max Gerwig*. Basel: Helbing & Lichtenhahn.